



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 73 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 7 aprile 2020, deposito del 24 aprile 2020
comunicato stampa del 24 aprile 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 121 del 2019

parole chiave:

PENA – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI –
RECIDIVA REITERATA – VIZIO PARZIALE DI MENTE – PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ DELLE PENE – PRINCIPIO DI PERSONALITÀ DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE – MISURE DI SICUREZZA

disposizioni impugnate:

- Art. 69, quarto comma, del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale.

Partendo da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte ricorda che la disposizione oggetto di censura è frutto di una modifica al codice penale apportata dalla [legge 5 dicembre 2005, n. 251](#), la quale ha inciso sulla disciplina del bilanciamento tra circostanze, introducendo, tra l'altro, il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante, inclusa quella relativa al vizio parziale di mente, nell'ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena.

La versione così modificata dell'art. 69, quarto comma, c.p. era già più volte caduta sotto la scure della dichiarazione di illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedeva l'incondizionata prevalenza della recidiva reiterata nei confronti di una serie di circostanze attenuanti, espressione, a seconda dei casi, di una minore offensività del fatto o di una finalità premiale rispetto a condotte *post delictum* (sentenze nn. [251 del 2012](#); [105 del 2014](#);

[106 del 2014](#); [74 del 2016](#); [205 del 2017](#)). Nel caso di specie, invece, la circostanza attenuante è espressione di una minore rimproverabilità soggettiva dell'autore, che deriva «dal suo minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e dalla sua minore capacità di controllo dei propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono».

Precisato ciò, la Corte, dichiarando fondata la questione sollevata dal giudice *a quo*, ritiene che il divieto assoluto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente contrasti con il **principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e, dunque, anche al grado di rimproverabilità del suo autore.**

Tale principio, ricorda infatti la Corte, «esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo», il quale «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile.»

È proprio tra tali fattori che non possono non rientrare, in special modo, le patologie o i disturbi della personalità idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato, rendendo evidentemente meno rimproverabile la violazione della legge penale da egli compiuta.

La disposizione censurata, allora, nel vietare in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla circostanza aggravante della recidiva reiterata, secondo la Corte si pone in contrasto «con l'esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull'effettiva personalità del reo», esigenza a sua volta espressione del **principio costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.**

Inoltre, la Corte aggiunge che il divieto in esame comporta anche «una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota», non permettendo al giudice di condannare il semi-infermo di mente ad una pena inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto infliggere, per lo stesso identico reato ed in presenza delle medesime circostanze aggravanti, ad un soggetto dotato di normali condizioni psichiche e dunque pienamente capace di intendere e di volere. Tale esito deve essere considerato **contrario non solo alla finalità rieducativa e all'esigenza di personalizzazione della pena ma, prima ancora, al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.**

La Corte, infine, tiene a precisare come la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata non comporti il sacrificio delle **parimenti rilevanti esigenze di tutela della collettività nei confronti del reo plurirecidivo.** Infatti, il diritto vigente consente, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, una volta scontata la stessa, l'applicazione da parte del giudice di sorveglianza di una misura di sicurezza subordinata alla valutazione della persistente pericolosità sociale del soggetto. Tale misura di sicurezza, inoltre, dovrebbe assicurare anche gli adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui il soggetto è affetto, nonché il fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale.

Lorenzo Madau